SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA ----

N. 915

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, STANZANI GHEDINI, TERRACINI, GARATTI, ZACCAGNA, SPISANI, GALLOTTI e FIEROTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1994

Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

Onorevoli Senatori. – Il presente provvedimento intende affrontare alcuni problemi nati a seguito della recente instaurazione, presso la gran parte degli uffici giudiziari, di numerosi procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione.

Si tratta di procedimenti sorti in un contesto peculiare e per più versi inquietante, che scuote alla radice la credibilità del sistema istituzionale, creando nella collettività aspettative di forte rinnovamento; ma, se è vero che l'iniziativa di riforma deve operare su più piani, giacchè un intervento limitato ai procedimenti in corso e a quelli di un immediato futuro non può risolvere tutti i problemi, è altrettanto vero che la rapida definizione di tali procedimenti già può rappresentare un consistente passo in avanti; essa consente di non lasciare impuniti fatti di per sè gravi e di collegare alla definizione dei procedimenti effetti civili di notevole spessore e opportune misure di carattere inibitorio.

Proprio in quest'ottica è stato concepito il provvedimento, che, ai fini suddetti, non introduce istituti processuali nuovi, ma amplia l'area di operatività dell' «applicazione della pena su richiesta» prevista dagli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale.

Si è ritenuto che il ricorso a un sistema semplificato di definizione del procedimento possa alleggerire l'attività giudiziaria e risponda contestualmente ad esigenze di giustizia, contemperando le garanzie ed i vantaggi offerti all'imputato con le aspettative della comunità.

Con il primo articolo del provvedimento viene riscritto il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale per esigenze di tecnica legislativa, sebbene le modifiche riguardino soltanto l'innalzamento del limite di pena patteggiabile nonchè l'esclusione dalla fascia più alta di patteggiamento (da due anni e un giorno a tre anni e sei mesi di pena detentiva) dei reati di criminalità

organizzata, del sequestro di persona, del reato di associazione finalizzato al traffico di stupefacenti, della violenza carnale e dell'estorsione aggravata. Salvo queste esclusioni, l'innalzamento riguarda qualunque reato, mentre la pena rimane sospendibile nel limite dei due anni.

Il patteggiamento resta comunque un istituto unico, disciplinato unitariamente. Tuttavia, in relazione alla fascia di pena patteggiabile «introdotta» da questo provvedimento (da due anni e un giorno a tre anni e sei mesi), si verificano alcuni effetti diversi quanto alle comuni pene accessorie (che restano applicabili oltre i due anni di pena) e all'azione civile (per la quale si rinvia a quanto si dirà a proposito dell'articolo 4).

In ordine all'articolo 2 le modifiche riguardano le pene accessorie e, in sintonia con l'introducendo articolo 448-bis, l'efficacia extrapenale della sentenza applicativa del patteggiamento. Attualmente, il patteggiamento non comporta l'applicazione di pene accessorie: per il futuro, le comuni pene accessorie sarebbero applicabili quando la pena patteggiata supera i due anni. Analoga impostazione viene seguita per quanto riguarda l'azione civile; allo stato, allorchè accoglie la richiesta di patteggiamento, il giudice non decide sulle domande della parte civile; nel nuovo regime, invece, il giudice dovrebbe provvedere su tali domande quando la pena applicata supera i due anni.

Di conseguenza l'inefficacia nei giudizi civili o amministrativi della sentenza applicativa del patteggiamento (sancita oggi dall'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale) è circoscritta ai casi in cui la pena patteggiata non supera i due anni; per le pene superiori la sentenza spiega invece la sua piena efficacia.

Le innovazioni recate dall'articolo 3 concernono l'articolo 448 del codice di procedura penale.

Con la modifica di cui alla lettera a) si anticipa il potere del giudice di applicare il patteggiamento nonostante il dissenso (ritenuto ingiustificato) del pubblico ministero, potere di cui oggi non dispone il giudice delle indagini preliminari ma solo il giudice del dibattimento (dopo la chiusura del dibattimento) e il giudice dell'impugnazione. Tale potere diventa quindi esercitabile sia nel corso del dibattimento, senza necessità di attenderne la chiusura, sia nell'udienza preliminare.

Con la modifica di cui alla lettera b) viene introdotto un meccanismo di controllo e di garanzia circa la decisione inerente il patteggiamento e si sostituisce al giudice per le indagini preliminari (GIP) il cosiddetto «tribunale della libertà» nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari non ritenga di poter accogliere la richiesta. Il giudice per le indagini preliminari quindi, manterrebbe il potere di accogliere la medesima richiesta, quale che sia l'avviso del pubblico ministero, ma qualora non ritenga di accogliere la richiesta deve limitarsi a trasmettere gli atti al suddetto tribunale.

In ordine all'articolo 4, l'innovazione si precisa in questi termini. Il vantaggio dell'imputato di scontare una pena ridotta viene bilanciato (se la pena patteggiata supera i due anni) dalla condanna alla restituzione e al risarcimento del danno, subordinata ovviamente alla costituzione di parte civile (nè può intervenire, dunque, quando il patteggiamento avviene prima dell'udienza preliminare). La liquidazione del danno ci sarà soltanto nel caso di accordo tra le parti; altrimenti il giudice pronuncia una condanna generica. Il giudice, tuttavia, può inserire nella sentenza una statuizione concretamente risarcitoria (cosiddetta «provvisionale») in riferimento ai danni per la quale vi sia la prova in atti. L'articolo 4 si completa con una norma del tutto nuova (comma 5): in assenza della parte civile (che non possa o non intenda costituirsi), possono essere comunque disposte, su richiesta del pubblico ministero, le restituzioni in favore delle pubbliche amministrazioni.

Quanto alle «misure alternative alla detenzione» (articolo 5), l'allargamento della sospensione condizionale rende opportuno un adeguamento dei limiti di pena per beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale (il limite di tre anni passa a tre anni e sei mesi) e della detenzione domiciliare. Quest'ultima non interessa. oggi, qualunque detenuto ma solo determinate categorie di soggetti (donna incinta o che allatta, persona in grave condizioni di salute o di età superiore a sessanta anni o inabile o minore di anni ventuno); è parso opportuno, quindi, operare un'«apertura» della detenzione domiciliare ad altri condannati «comuni».

Per tali casi, la pena in «esecuzione a domicilio» risulta maggiorata rispetto ad un disegno di legge della scorsa legislatura (che prevedeva un limite di pena di sei mesi), raggiungendo un anno e sei mesi, e può anche costituire il residuo di una pena maggiore.

La disposizione di cui all'articolo 6 nasce dalla necessità di non prevedere una «collaborazione processuale» bensì un'attenuante ad effetto speciale legata ai soli fatti contestati e alla loro ammissione; e poichè l'ampiezza dell'applicazione dell'attenuante, se operante a regime, avrebbe comportato evidenti effetti sull'ordine pubblico, si è prevista la temporaneità della previsione in modo da ridurre tale pericolo.

L'articolo 7 prevede misure inibitorie concernenti l'ufficio di amministratore, liquidatore ed altre cariche in società a partecipazione pubblica nonchè l'elettorato passivo.

L'articolo 8, infine, contiene una disposizione transitoria, secondo cui il «patteggiamento allargato» è operante anche per i processi in corso, quale che sia lo stato e il grado in cui si trovano; alla data di entrata in vigore della legge, l'imputato deve presentare una domanda di sospensione della decisione che il giudice sta per adottare, ed ha trenta giorni per formulare la richiesta di patteggiamento; se il processo è in fase di cassazione, si torna per il patteggiamento dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Applicazione della pena su richiesta)

- 1. All'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera i tre anni e sei mesi di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Il limite di pena detentiva è di due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria quando si procede per taluno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, e dagli articoli 519 e 520 del codice penale».
- b) nel comma 2, prima delle parole: «Se vi è costituizione di parte civile» sono inserite le seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 448-bis,».

Art. 2.

(Effetti dell'applicazione della pena su richiesta)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma 2, del

codice penale. Quando è applicata una pena detentiva che non supera i due anni, la sentenza non comporta inoltre l'applicazione di pene accessorie. Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, salvo che sia applicata una pena superiore a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

Art. 3.

(Competenza)

- 1. All'articolo 448 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1, le parole: «dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'udienza preliminare o nel giudizio anche di impugnazione»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «I-bis. Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza preliminare, il giudice, se non ritiene di accogliere la richiesta, su istanza di una delle parti, emette ordinanza e trasmette gli atti per la decisione al tribunale di cui all'articolo 309. Si applica il comma 8 del medesimo articolo. Se non pronuncia sentenza, il tribunale restituisce gli atti al giudice.».

Art. 4.

'(Decisioni sull'azione civile)

- 1. Dopo l'articolo 448 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- «Art. 448-bis. (Decisioni sull'azione civile). 1. Nei casi in cui applica una pena superiore a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria, il giudice, se vi è costituzione di parte civile, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno.

- 2. Il giudice, se vi è accordo sull'ammontare del danno, provvede alla liquidazione. In caso contrario, pronuncia condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.
- 3. A richiesta della parte civile il giudice può condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, e può dichiarare la provvisoria esecuzione della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.
- 4. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
- 5. Nel corso delle indagini preliminari e quando non vi è costituzione di parte civile, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può, con la sentenza di cui all'articolo 444, comma 2, ordinare le restituzioni in favore delle amministrazioni pubbliche».

Art. 5.

(Misure alternative alla detenzione)

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni e sei mesi».
- 2. All'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni e sei mesi»:
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «I-bis. La detenzione domiciliare è concessa altresì a chiunque sia stato condannato a pena detentiva non superiore ad un anno e sei mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, se si tratta di soggetto di non particolare pericolosità sociale e la misura è idonea ad evitare il pericolo che egli compia altri reati e a contribuire alla sua rieducazione, tenuto conto anche delle condizioni della sua famiglia e degli altri suoi ambienti di vita. Quando si tratta di detenuto la misura è concessa tenuto conto anche dell'osserva-

zione scientifica della personalità nel corso del trattamento rieducativo.».

c) nel comma 3 le parole: «Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «Se le condanne di cui ai commi 1 e 1-bis devono essere eseguite».

Art. 6.

(Circostanza attenuante e limiti di applicabilità)

- 1. Fuori dei casi previsti da disposizioni speciali, nei confronti di chi ammette i fatti ed aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi rilevanti per la ricostruzione dei fatti contestati, la pena dell'argastolo è sostituita da quella della reclusione da diciotto a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite fino ad un terzo.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai reati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1993, purchè per essi non sia intervenuta sentenza definitiva di condanna e le condotte previste dalla medesima disposizione vengano tenute entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Misure inibitorie)

- 1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1, dopo le parole: «Non possono essere candidati», sono inserite le seguenti: «alle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica,»;
- b) nel comma 1, lettera b), dopo le parole: «320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)», le parole: «del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 323, secondo

comma (abuso d'ufficio per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale), 326, terzo comma (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 648 (ricettazione) del codice penale purchè, con riferimento a quest'ultima ipotesi, il denaro o le cose provengano da uno dei delitti sopra indicati ovvero dal delitto di truffa previsto dall'articolo 640, secondo comma, n. 1 del medesimo codice»;

- c) nel comma 1, lettera e), le parole: «indicati alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «indicati alle lettere a) e b)»;
- d) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti indicati nel presente comma è altresì fatto divieto di esercitare l'ufficio di amministratore, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche, ovvero degli enti e delle imprese pubbliche e delle società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o delle società controllate da queste ultime. Ai medesimi soggetti è fatto inoltre divieto di esercitare l'ufficio di sindaco delle persone giuridiche nonchè di svolgere presso di esse il controllo legale dei conti.»;
- e) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, o dei loro Presidenti, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;»;
- f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. Le leggi elettorali disciplinano le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 3 lettera a) per le parti di queste che riguardano i divieti alla candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.»;
- g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
- «6-bis. Ai fini dell'applicazione delle misure previste dal presente articolo alla

sentenza di condanna è equiparata la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale».

Art. 8.

(Disciplina transitoria)

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, le disposizioni della presente legge si applicano, in ogni stato e grado, ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
- 2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, se è già in corso il giudizio, l'imputato può presentare al giudice domanda di sospensione della decisione ai fini della formulazione della richiesta di applicazione della pena. In tal caso il giudice non può pronunciare sentenza se non dopo trenta giorni dalla presentazione della domanda.
- 3. La richiesta di applicazione della pena non può essere presentata una volta decorso il termine di trenta giorni indicato nel comma 2.
- 4. Competente a decidere sulla richiesta di applicazione della pena è il giudice che procede.
- 5. Se la richiesta è presentata nel corso del giudizio di cassazione, competente a decidere è il giudice che ha emesso la sentenza impugnata. In tal caso, la Corte di cassazione pronuncia ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti al giudice competente. Contro l'ordinanza con la quale quest'ultimo respinge o dichiara inammissibile la richiesta di applicazione della pena può essere proposto ricorso per cassazione.